



COMUNE DI ASIAGO

36012 - PROVINCIA DI VICENZA

Piazza II Risorgimento n. 6 - tel. 0424/600221-222 - Fax 0424/463885

C.F.N. 84001350242- P.I. N. 00467810248

www.comune.asiago.vi.it - e-mail segreteria@comune.asiago.vi.it

Decreto n. 5 del 27-04-2015

Reg. Gen. 5

Oggetto: ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NAZIONALE SEGRETARI STIPULATO IL 22 DICEMBRE 2003. RICOGNIZIONE DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI. FISSAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA.

Premesso:

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 03.03.2015, è stata approvata la convenzione fra i comuni di Asiago e Santorso, per la costituzione in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria, individuando quale comune capo-convenzione il Comune di Asiago;

che con proprio provvedimento n° 4, in data 27/04/2015 è stato nominato quale Segretario titolare della suddetta segreteria convenzionata, il dott. Sacco Stevanella Paolo;

Ricordato che in base all'ultimo contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali stipulato il 16 maggio 2001 (CCNL 1998-2001) la retribuzione di posizione assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro;

Evidenziato che l'art. 41, comma 4, del predetto CCNL 1998/2001 consente di incrementare i compensi definiti, prevedendo che gli enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possano corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3, rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la sua definizione;

Richiamato il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del CCNL 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre 2003, avente ad oggetto "condizioni, criteri e parametri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza";

Preso atto che nel predetto contratto integrativo, per quanto concerne la maggiorazione dell'indennità di posizione, si prevede, in sintesi, quanto segue:

- l'esigibilità della maggiorazione è conseguenza dell'esigibilità dell'accordo;
- come parametro di riferimento della maggiorazione è fissato il tetto non inferiore al 10% e non superiore alla misura del 50% della retribuzione di posizione in godimento;
- l'applicazione dell'istituto contrattuale della maggiorazione della retribuzione di posizione dovrà essere preceduta dalla verifica delle condizioni, criteri, e parametri previsti dall'art. 1

del contratto decentrato ed, in particolare, dal confronto con le condizioni oggettive riferite alla complessità organizzativa e funzionale ed al disagio ambientale e con le condizioni soggettive riferite alle attività gestionali, incarichi e progetti speciali, come risultano specificate nella tabella allegata all'accordo;

- gli effetti dell'accordo integrativo del 22.12.2003 decorrono dalla data della sua stipulazione, ma vengono fatti salvi i provvedimenti già assunti;

Visti i CCNL dei Segretari comunali e Provinciali con riferimento:

- all'art. 37 del CCNL 1998/2001 che individua la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali;
- all'art. 41 del CCNL 1998/2001 e l'art. 1 del CCNL del 22/12/2003, che individuano condizioni, criteri e parametri per attribuire al segretario comunale la maggiorazione della retribuzione di posizione;
- all'art. 45, comma 1, CCNL 1998/2001 che prevede *“al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, da a) ad e) in godimento”*;
- all'accordo del 13/01/2009 sottoscritto ai sensi dell'art. 4, comma1, lett. c) del CCNL 1998/2001, il quale prevede all'art. 1, comma 2, che, nel caso di segreteria convenzionata, la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL di cui sopra;
- all'art. 3, comma 7, del CCNL del 01/03/2011, biennio 2008/2009, il quale prevede che, ai soli fini dell'applicazione delle previsioni dell'art. 41, comma 4, del CCNL 1998/2001 – maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive – si debba continuare a far riferimento ai valori della retribuzione così come stabiliti dall'art. 3 comma 2, del CCNL 1998/2001 e, di conseguenza, senza considerare il conglobamento di una quota della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare previsto dall'art. 3, commi 5 e 6, del CCNL 2008/2009;

Constatato, altresì, che l'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'Ente, delle funzioni aggiuntive affidate al segretario e della capacità di spesa dell'ente, ed inoltre che le funzioni individuate nell'allegato A del contratto integrativo nazionale che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il segretario sia stato nominato Direttore Generale;

Visto l'accordo integrativo del 12.07.2005 nel quale viene definita la data di decorrenza dei benefici previsti dall'art. 4 del CCNL 16.05.2001 e dell'accordo integrativo del 22.12.2003;

Considerato che le funzioni di segretario comunale e provinciale sono prioritariamente indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, oltre che nello statuto e nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Considerato che il segretario generale dott. Paolo Sacco Stevanella:

- è responsabile dell'area Affari Generali la quale comprende il servizio di nucleo di valutazione e il servizio relativo alla trasparenza amministrativa;
- presiede le commissioni di concorso relative ai posti apicali;
- presiede la delegazione di parte pubblica nei rapporti con le organizzazioni sindacali (deliberazione di G.C. n. 152 del 07/08/2002);
- sostituisce in via generale i capi settore P.O. in caso di assenze di breve durata (decreto del sindaco n. 33 del 31/12/2014) e per periodi più lunghi su incarico specifico del sindaco;
- assicura la più ampia assistenza giuridico-amministrativa ai responsabili dei servizi sia in sede collegiale, in occasione delle periodiche conferenze dei capi settore, sia per singole iniziative amministrative-gestionali;

- la sua collaborazione con gli organi dell'ente è esercitata su tutte le materie con supporto tecnico valutativo, sia con riferimento a problematiche interne che a problematiche esterne;
- assicura sempre l'assistenza agli organi istituzionali ulteriori rispetto alla giunta e al consiglio (quali le commissioni consiliari) ed ai singoli consiglieri comunali per chiarire le eventuali problematiche di natura tecnico-operativa ed ancor più di natura giuridico amministrativa;
- nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei funzionari responsabili dei servizi ha cura di verificare le iniziative volte all'attuazione dei provvedimenti, l'istruttoria delle deliberazioni ed i connessi atti esecutivi delle medesime;

Ritenuto doveroso in considerazione delle funzioni attribuite al dott. Paolo Sacco Stevanella, procedere all'erogazione della predetta maggiorazione dando atto che l'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al segretario;

Dato atto:

- che si è costituita una convenzione fra i comuni di Asiago e Santorso, finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria, individuando quale Comune capo-convenzione il Comune di Asiago;
- che l'accordo integrativo del 13.01.2009 in materia di maggiorazione della retribuzione di posizione stabilisce che: la percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento fissata dall'articolo 1 del contratto collettivo integrativo decentrato di livello nazionale del 2 dicembre 2003 nella misura del 50% è insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria sia una convenzione tra due o più comuni a prescindere dalla popolazione complessiva. Nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001;

Considerato che la retribuzione di posizione, comprensiva della integrazione del 25% per segreteria convenzionata di classe 2^A/B, è pari ad un importo annuo lordo per 13 mensilità di € 30.987,41 e che la maggiorazione massima attribuibile, ai sensi del su citato accordo integrativo del 13.01.2009, è pari ad un importo annuo lordo per 13 mensilità di € 15493,70 e che comunque la quota massima a carico del Comune di Santorso è pari al 16,67% della maggiorazione della retribuzione di posizione pari ad un importo di € 2.582,80;

Ritenuto di attribuire il punteggio di 100 punti alle funzioni individuate nell'allegato A del contratto integrativo del 22.12.2003 distribuito nel modo seguente: punti 30 per le condizioni oggettive e punti 70 per le condizioni soggettive, così come spiegato nell'allegato A) al presente atto;

Visto l'art. 36 dello Statuto Comunale;

DECRETA

- 1) Di approvare la metodologia di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di posizione prevista dal CCNL integrativo del 22.12.2003 riportata nell'allegato A) al presente atto definendo un punteggio complessivo di punti 100 alle funzioni oggettive e soggettive individuate nell'allegato A del contratto integrativo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003, ulteriormente così ripartiti per ciascuna categoria:
 - a) punti 30 per le condizioni oggettive;
 - b) punti 70 per le condizioni soggettive;
- 2) Di stabilire che l'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, data la rilevanza dell'Ente, non potrà essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento, e corrisponderà all'importo massimo attribuibile in caso di raggiungimento di un punteggio che va da 70 a 100; alla percentuale del 40% in caso di punteggio che va da 60 al 70 ed alla percentuale del 25% in caso di punteggio inferiore a 40 e comunque superiore a 20; non sarà attribuibile alcuna maggiorazione in caso di punteggio inferiore a 20;

- 3) Di approvare l'assegnazione del punteggio complessivo alle funzioni aggiuntive affidate al segretario generale che non coincidono con le attività ed i compiti tipici del direttore generale riportate nell'allegato B) al presente atto;
- 4) Di riconoscere al segretario generale dott. Paolo Sacco Stevanella la corresponsione della maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura massima consentita con decorrenza dal 27/04/2015
in virtù delle funzioni aggiuntive attribuitegli;
- 5) Di dare atto che la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, titolare della segreteria comunale convenzionata fra il Comune di Asiago e il Comune di Santorso, è pari al massimo attribuibile di €. 15.493,70, di cui €. 12910,90 a carico del Comune di Asiago e €. 2.582,80 a carico del Comune di Santorso, e che la decorrenza della stessa è fissata dal 27/04/2015;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia ricognitivo-costitutiva con valenza anche per gli anni successivi;
- 7) Di incaricare il servizio gestione risorse umane dell'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
RIGONI STERN ROBERTO